

REPERTORIO N.76735

RACCOLTA N.15782

ATTO MODIFICATIVO DI STATUTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di ottobre in Roma, Lungotevere dell'Acqua Acetosa 119 presso il Circolo Canottieri Aniene, alle ore nove e trenta.

Avanti me Dottor GIUSEPPE RAMONDELLI, Notaio in Roma, con studio in Via dei Cestari n. 34, iscritto nel Collegio Notarile di questo Distretto,

È presente

- la Signora CARMEN PARISIO DI PENTA nata a Napoli il giorno 3 novembre 1944, domiciliata per la carica in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, Scalo de Pinedo, la quale interviene al presente atto non in proprio ma quale direttore generale e quindi in nome e per conto della "Associazione Ambientalista Marevivo - ONLUS", Associazione ambientalista riconosciuta con Decreto Ministeriale 349/86 ed iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma al n. 688/2009, con sede in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, Scalo de Pinedo, C.F. 06922630584, P. IVA 01647171006, in virtù della delega a lei conferita in sede di verbale da me ricevuto in data 20 ottobre 2016 Rep. n. 75461/15224, registrato il 24 ottobre 2016 al n. 29088.

Detta comparente, della cui identità personale sono certo,

PREMETTE CHE

- con deliberazione tenutasi in data 14 giugno 2016 la assemblea dei soci della Associazione, ha, tra le altre deliberazioni, adottato alcune modifiche statutarie che permettessero di ottenere il riconoscimento come ONLUS;

- avendo l'Agenzia delle Entrate - Direzione Generale del Lazio respinto la richiesta di iscrizione in quanto non ritenute pertinenti le modifiche e la attività dell'Associazione, l'assemblea dei soci, con deliberazione in data 20 ottobre 2016, ha ulteriormente modificato lo statuto;

- anche queste modifiche non sono state ritenute soddisfacenti dalla Agenzia delle Entrate con nota contenente la motivazione con la quale è stata rifiutata la richiesta di iscrizione;

- che con atto modificativo da me Notaio ricevuto in data 6 giugno 2018 Rep. n. 76567/15707, registrato il 7 giugno 2018 al n. 16074 è stato ulteriormente modificato lo statuto dell'Associazione; modifiche anch'esse non ritenute soddisfacenti dal-



la Agenzia delle Entrate;

- che è oggi necessario che la comparente, avvalendosi della delega conferita dalla assemblea dei soci, adotti uno statuto effettuando le ulteriori modifiche che permettano l'iscrizione nel Registro delle ONLUS, subordinando la adozione di tale statuto all'iscrizione dell'Albo della ONLUS.

TUTTO CIO' PREMESSO

E ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, la comparente mi consegna, per essere allegato al presente atto sub "A" lo Statuto della "Associazione Ambientalista Marevivo - ONLUS" nel quale è ulteriormente inserita la modifica delle parti oggetto di rilievo dalla "Agenzia delle Entrate".

La adozione di tale testo viene subordinata alla iscrizione dell'Associazione nel Registro delle ONLUS.

Spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

La comparente mi dispensa dal dare lettura dell'allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte a me e parte da persona di mia fiducia in pagine tre oltre la presente di un foglio e da le letto alla comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore nove e quaranta.

F.to Carmen Parisio Di Penta

F.to Giuseppe Ramondelli

Allegato "A" alla Racc. 15782

STATUTO

Art. 1 - L'ASSOCIAZIONE

E' costituita l'"Associazione Ambientalista Marevivo - ONLUS", con sede legale in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia Scalo de Pinedo.

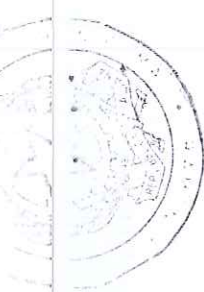
Art. 2 - SCOPI

L'Associazione è libera, apartitica, apolitica ed aconfessionale; ha carattere volontario, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale per la promozione civile, economica e culturale del mare.

L'associazione opera nei seguenti settori di attività elencati all'art. 10, comma 1, lett. A) del D.lgs. n. 460 del 1997 e precisamente tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

L'Associazione ha come scopo esclusivo:

- la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente in Italia ed all'estero, con particolare riferimento all'ambiente marino, e con esclu-



sione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.L. 22/1997;

- la promozione e la tutela dello sport dilettantistico legato all'ambiente ed al mare.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strettamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Nell'ambito delle predette finalità la associazione si prefigge:

- a) di stimolare, promuovere, collaborare e concorrere alla diffusione del rispetto per l'ambiente naturale in genere, e comunque per quello marino, paesaggistico, storico attraverso l'esecuzione di programmi e progetti;
 - b) di promuovere la pulizia, la manutenzione e la salvaguardia del mare e dei litorali, del paesaggio urbano, rurale e naturale;
 - c) di stimolare, promuovere, collaborare e concorrere alla diffusione del rispetto dell'ambiente naturale in genere, anche lacustre e fluviale, e promuoverne il disinquinamento, la pulizia, la manutenzione e la salvaguardia;
 - d) di cooperare alle attività connesse alla tutela del territorio per gli aspetti di previsione e prevenzione, concorrendo, ove richiesto dalle Autorità locali e nazionali di protezione civile, alla gestione delle emergenze, anche per gli aspetti di competenza delle Autorità marittime;
 - e) di stimolare l'applicazione delle leggi di tutela e promuovere normative e regolamentazioni sulle tematiche di tutela allo scopo di garantire il corretto uso e l'adeguata fruizione del patrimonio marino nonché paesaggistico, storico;
 - f) di elaborare, promuovere e realizzare iniziative e progetti nel campo dell'educazione in materia ambientale per chiunque sia impegnato in attività connesse agli scopi dell'Associazione ed, in particolare, coinvolgere il mondo della scuola attraverso la realizzazione di attività di sensibilizzazione per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado del territorio regionale e nazionale, mirate alla tutela del mare e delle sue risorse;
 - g) di promuovere attività di informazione e sensibilizzazione alla tutela dell'ambiente per persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,
- 

psichiche, economiche, sociali o familiari;

h) di svolgere attività e programmi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà sociale in favore delle popolazioni del terzo mondo e dei paesi in via di sviluppo della area mediterranea e non;

i) di selezionare, formare e coinvolgere volontari nello svolgimento delle proprie attività;

l) di svolgere attività di raccolta fondi da destinare al finanziamento delle attività istituzionali da tutte le fonti ed in tutti i modi coerenti con i fini statutari. In particolare, la raccolta fondi viene effettuata occasionalmente in concomitanza di ricorrenze, celebrazioni o campagne di sensibilizzazione;

m) - promuovere lo sport dilettantistico per persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione agisce con ogni mezzo ritenuto idoneo ed in particolare, senza che l'elencazione di questi risultati esaustiva, anche attraverso la costituzione di gemellaggi con associazioni ed organizzazioni non governative italiane ed estere; l'organizzazione di convegni a carattere nazionale e/o internazionale; la predisposizione, la distribuzione, la diffusione di materiali e pubblicazioni scientifiche, tecniche, culturali, didattiche; l'organizzazione di manifestazioni a carattere locale, nazionale o internazionale.

Sempre per il raggiungimento dei propri obiettivi, l'Associazione può essere affiliata ad altre Associazioni, sia nazionali che estere, con finalità analoghe e può far ricorso all'utilizzo di persone fisiche e/o giuridiche.

Art. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - INSEGNA SOCIALE

L'insegna sociale viene elaborata ed approvata dall'Assemblea dei soci.

Art. 5 - I SOCI

Possono diventare soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche (queste ultime in persona del proprio legale rappresentante) di qualsiasi nazionalità che, condividendone gli scopi e le finalità indicati nell'art. 2, chiedono di farne parte.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri; il rapporto associativo e le modalità associative sono uniformi per tutti i soci.

La partecipazione alla associazione non è temporanea, salvi i casi di dimissioni, esclusione o mor-

te.

Art. 6 - CATEGORIE DEI SOCI

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

PROMOTORI sono coloro che hanno concepito l'Associazione ed hanno provveduto a redigere e firmare il suo Atto Costitutivo.

FONDATORI sono tali, oltre i Promotori, coloro che hanno aderito all'Associazione nel corso del primo esercizio sociale.

FONDATORI DEL VENTENNALE sono coloro che hanno aderito o rinnovato la propria adesione all'Associazione nel corso dell'anno 2005, in concomitanza con i venti anni di costituzione.

BENEMERITI Soggetti ai quali il Presidente o il Comitato Direttivo, concedano tale qualifica annuale perché hanno fattivamente contribuito, con attività particolarmente meritevoli, ovvero elargizioni in denaro o beni, ovvero con la loro opera o statura morale, ad aiutare l'Associazione a raggiungere i suoi scopi.

STRAORDINARI sono le persone fisiche o giuridiche che aderiscono all'Associazione e versano le rispettive quote associative nella misura deliberata dagli Organi Sociali.

SOSTENITORI sono i soggetti che versano a titolo di quota associativa, una somma almeno doppia di quella stabilita per i Soci Ordinari.

ORDINARI ed ADERENTI sono coloro che aderiscono all'Associazione e versano le rispettive quote associative nella misura deliberata dagli Organi Sociali.

JUNIOR tutti i soggetti di età inferiore agli anni 14 (quattordici) che aderiscono all'Associazione e versano la quota deliberata dagli Organi Sociali.

AMICI sono coloro che prestano la loro attività volontariamente e gratuitamente nel corso di manifestazioni, convegni, conferenze et similia indetti dall'Associazione e/o che versino contributi di qualsiasi valore per sostenere l'attività di "MAREVIVO ONLUS" in generale o un suo particolare progetto.

Art. 7 - DIRITTI DEI SOCI

I soci, qualunque sia la categoria di appartenenza, hanno eguale diritto di partecipare alle assemblee, esprimendo in quella sede il proprio voto ed a tutte le manifestazioni ed attività dell'Associazione.

Art. 7 bis - Unità locali

I soci, secondo le modalità decise dagli Organi Sociali, possono chiedere all'Associazione di costituire Unità Locali Operative Territoriali (ULOT).

Qualora l'Associazione conceda l'autorizzazione alla costituzione di una unità locale, questa dovrà costituirsi in Associazione senza scopo di lucro, in base a quanto disposto dalla regolamentazione approvata dall'Associazione Marevivo e secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

Le ULOT avranno la durata stabilita dall'atto autorizzativo ed il rinnovo potrà essere richiesto nei tempi e nei modi previsti dal regolamento.

Le ULOT, per il periodo previsto dall'autorizzazione, hanno totale autonomia giuridica, economica e finanziaria. I soci che le rappresentano sono direttamente responsabili dell'attività che svolgono e di tutte le obbligazioni che direttamente assumono, o a questi imputabili, dalle disposizioni di legge e dalla normativa vigente, in particolare in materia amministrativa e/o fiscale.

Le ULOT avranno lo scopo di promuovere, nei rispettivi ambiti territoriali, le finalità della Associazione Marevivo e provvedere ad acquisire per l'Associazione nuovi soci.

Art. 8 - DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci, in comune o singolarmente, dovranno perseguire le finalità dell'Associazione, attenendosi alle disposizioni dello Statuto, del regolamento, nonché ai provvedimenti ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

Ogni socio deve provvedere al regolare pagamento delle quote associative nei tempi stabiliti dal Comitato Direttivo.

Art. 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Si perde la qualità di socio, qualunque sia la categoria di appartenenza, per dimissioni, morte, o a seguito di espulsione.

L'espulsione potrà essere deliberata dall'assemblea solo per gravi motivi.

La perdita della qualifica di Socio, qualunque ne sia la categoria o la causa, non dà diritto alla restituzione in tutto o in parte delle quote sociali o di quanto versato a qualsivoglia titolo.

Art. 10 - QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote associative vanno pagate una volta l'anno, nei tempi e con le modalità indicati dal Comitato Direttivo, il quale determina, altresì, l'ammontare delle quote di iscrizione.

Il mancato pagamento della quota nei tempi stabiliti dal Comitato Direttivo comporta la decadenza definitiva dalla qualità di socio.

Art. 11 - ORGANI E CARICHE SOCIALI

Costituiscono organi dell'Associazione:

- 
- 1 - L'Assemblea
 - 2 - Il Presidente
 - 3 - Il Segretario
 - 4 - I Vice Presidenti
 - 5 - Il Direttore Generale
 - 6 - Il Comitato Direttivo
 - 7 - I Revisori dei Conti

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, salva diversa decisione del Comitato Direttivo o del Presidente.

Per coprire una carica sociale è necessaria l'iscrizione all'Associazione e la qualifica di socio.

Art. 12 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci, qualunque sia la categoria di appartenenza.

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria delibera sul bilancio annuale; nomina il Presidente, i Vice Presidenti ed i Revisori dei Conti; delibera sugli argomenti attinenti alla vita dell'Associazione proposti dal Presidente, sentito il Comitato Direttivo.

Essa viene convocata dal Presidente, ed in sua assenza o impossibilità, dal Vice Presidente Decano.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e delibera lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata dal Presidente, o, in caso di sua assenza o impossibilità, dal Vice Presidente Decano, ogni volta che si deve decidere su uno degli argomenti ad essa riservati.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata per iscritto e con un preavviso di almeno 15 giorni. All'Assemblea tanto Ordinaria che Straordinaria potranno essere ammessi solo i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali.

Sono ammesse le deleghe per iscritto da socio a socio, ma non si possono rappresentare più di dieci soci per volta.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, che deve constatare la legale costituzione dell'Assemblea stessa e disciplinarne la discussione. In sua assenza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente Decano o da altra persona designata dalla Assemblea.

Il verbale dell'Assemblea Ordinaria è redatto dal Segretario, scelto dal Presidente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale dell'Assemblea Straordinaria è redatto da un notaio e sottoscritto dal Presidente e dal notaio.



Le Assemblee in prima convocazione deliberano validamente con la presenza di almeno il 51% dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti qualunque ne sia il numero, tranne che per le assemblee in sede straordinaria per le quali occorre il voto favorevole di almeno il 10% (dieci per cento) dei soci iscritti.

La delibera di scioglimento dell'Associazione è adottata con i voti favorevoli espressi da almeno i tre quarti degli associati.

Art. 13 - PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'Assemblea, dura in carica 3 (tre) anni, ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio, ha la facoltà di farsi rappresentare da singoli soci e delegarli per il compimento di determinati atti o categorie di atti, sovrintende all'attività sociale di ogni settore e presiede l'assemblea dei Soci ed il Comitato Direttivo.

Il Presidente è incaricato della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, può compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'amministrazione ed il conseguimento degli scopi sociali, provvede all'autorizzazione per la costituzione delle Unità Locali Organizzative Territoriali.

Il Presidente, sentito il Comitato Direttivo, emana il provvedimento di commissariamento delle ULOT nel caso in cui queste non svolgano attività attinenti agli scopi dell'Associazione e può disporre la liquidazione.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente Decano o dal Direttore Generale.

Articolo 13 bis - VICE PRESIDENTI

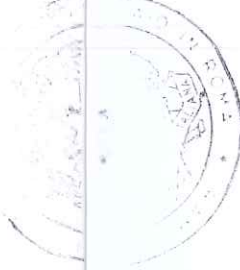
Possono essere nominati da uno a cinque Vice Presidenti; essi sono nominati dall'Assemblea che ne determina il numero, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea o il Presidente possono conferire a ciascun Vice Presidente deleghe di potere per determinati settori della attività associativa.

Articolo 13 ter - SEGRETARIO

Il Presidente è assistito dal Segretario; esso è nominato dal Presidente.

Presidente e Segretario simul stabunt simul cadent: il Segretario resta in carica se e sino a quando



resta in carica il Presidente che lo ha nominato. Il Segretario è responsabile, unitamente al Direttore Generale, dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere degli organi dell'Associazione; cura la redazione del verbale delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; assiste il Presidente nel disbrigo delle attività; è responsabile degli adempimenti amministrativi dell'Associazione e della conservazione degli atti e dello schedario dei Soci.

Art. 14 - DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale dell'Associazione è nominato dal Presidente e dal Vice Presidente Decano. In caso di disaccordo prevale il voto del Presidente.

Il Direttore Generale dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Direttore Generale dirige e coordina gli uffici dell'Associazione, dirige il personale, rende esecutive le delibere degli Organi dell'Associazione, compie ogni attività opportuna per la promozione dell'Associazione.

Può introdurre all'ordine del giorno l'esame di questioni urgenti.

Può sottoscrivere, in vece del Presidente o del Vice Presidente Decano, presso Enti e Società, tutti gli atti e contratti amministrativi ed esecutivi necessari ed utili allo svolgimento delle attività dell'Associazione.

Può essere delegato alla esecuzione degli atti di gestione economico-finanziaria. In tal caso le operazioni concernenti prelievi, erogazioni, movimenti di fondi e versamenti in conti correnti bancari possono essere compiuti oltre che dal Presidente anche dal Direttore Generale, con firma disgiunta.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Direttore Generale, i suoi poteri sono esercitati dal Presidente o dal Vice Presidente Decano.

Art. 15 - COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è organo consultivo del Presidente.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive costituite dal Comitato stesso; a dette commissioni possono essere chiamati a partecipare anche membri esterni all'Associazione.

E' composto da un minimo di sette ad un massimo di dodici membri, nominati dal Presidente, di cui almeno un terzo di sesso femminile. Ne fanno parte di diritto oltre al Presidente, il Segretario, i Vice Presidenti ed il Direttore Generale.

40

Il Comitato Direttivo dura in carica 3 (tre) anni. E' presieduto dal Presidente dell'Associazione, o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente Decano o dal Componente più anziano nell'incarico. Si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno tre membri del Comitato. La convocazione viene fatta per iscritto o verbalmente, cinque giorni prima della data di riunione o tre in caso di urgenza.

Alle riunioni possono essere invitati, se necessario, esperti anche non soci.

Ogni riunione del Comitato viene verbalizzata dal Segretario, trascritta sul libro dei verbali del Comitato e sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16 - REVISORI DEI CONTI

Le funzioni di controllo sono affidate ad un Collegio di Revisori o ad un Revisore dei Conti nominati dall'Assemblea.

Nel caso di Collegio esso sarà composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

I Revisori dei Conti accertano la regolare tenuta della contabilità, verificano il rendiconto annuale ed assistono, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo.

I Revisori durano in carica 3 (tre) anni.

Art. 17 - ESERCIZIO E BILANCIO

L'esercizio annuale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio viene redatto a norma di legge e viene sottoposto alla approvazione dell'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dello stesso.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 18 - FONDO COMUNE

Il Fondo Comune è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b) dalle sovvenzioni e dalle erogazioni, dai lasciti e dalle devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione e accettati dal

Presidente o disgiuntamente dal Direttore Generale;
c) dalle rendite e da ogni altra entrata;
d) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

Alle spese necessarie al funzionamento ed alla gestione dell'Associazione ed al raggiungimento degli scopi associativi, si provvede mediante prelevamenti dal fondo comune.

I contributi annuali e straordinari sono deliberati dall'Assemblea.

I contributi annuali e straordinari devono essere versati entro 60 giorni dalla data delle rispettive delibere assembleari.

Art. 19 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e determinerà le modalità per la liquidazione.

Il patrimonio residuo della associazione dovrà essere devoluto ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 662/1996, salvo diversa distribuzione imposta dalla legge.

Art. 20 - CLAUSOLA ARBITRALE

Ogni e qualsiasi controversia tra i soci e l'Associazione e anche tra questa e le unità locali autorizzate e regolarmente costituite, sarà demandata al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto da un Arbitro designato da ciascuna delle parti, tra le quali è sorta la controversia e da un Presidente nominato di comune accordo dagli Arbitri designati. Nel caso in cui una parte non dovesse procedere alla nomina del proprio arbitro entro 20 giorni dalla comunicazione, ovvero, gli arbitri nominati dalle parti non si dovessero accordare sulla nomina del Presidente, i nominativi saranno scelti e designati dal Presidente del Consiglio di Stato.

L'arbitrato sarà irrituale e reso in Roma (esclusivo Foro competente). Le determinazioni del Collegio Arbitrale, deliberate secondo equità, vincoleranno le parti.

Art. 21 - RINVIO AD ALTRE NORME

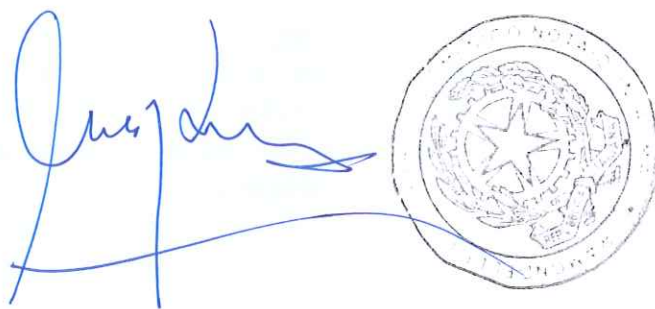
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicheranno le disposizioni del Codice Civile e quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

F.to Carmen Parisio Di Penta

F.to Giuseppe Ramondelli

**REGISTRATO A ROMA - AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1 - IL
GIORNO 5 NOVEMBRE 2018 AL N. 30230 s. 1t
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, MUNITO DELLE PRESCRITTE**

FIRME, CHE SI RILASCIA AD USO DI LEGGE.
ROMA, LI' 13 NOVEMBRE 2018

A handwritten signature in blue ink, followed by a horizontal line that extends to the right, ending under a circular official seal. The seal features a five-pointed star in the center, surrounded by a wreath and a circular border containing text.